

ALLEGATO 2 – Agricoltura

Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni alle attività agricole.

Delibera della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020 che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo dei giorni 2-4 ottobre 2020.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il settore dell'agricoltura i contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 30 del Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore alle piccole e medie imprese, che rispettano la definizione di cui dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 702/2014, per le attività produttive del settore agricolo primario per danni causati da calamità a immobili, attrezzature, macchinari, scorte vive e mezzi di produzione, nonché per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del medesimo regolamento e dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 1388/2014.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le imprese agricole come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

Delimitazione dei Comuni interessati alla calamità, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020: Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine, Comano Terme, Drena, Dro, Fiavè, Giustino, Ledro, Madruzzo, Massimeno, Molveno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tenno, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi, Bresimo, Caldes, Cavizzana, Cis, Commezzadura, Croviana, Dimaro

Folgarida, Livo, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi, Rumo, Terzolas, Vermiglio.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile a risarcimento per ciascuna domanda, è di Euro 2.000,00 Iva esclusa.

L'indennizzo complessivamente concedibile non può superare euro 200.000,00.

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 30 del Reg. (Ue) n. 702/2014 sarà ritenuto ammissibile l'indennizzo relativo a danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione e per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola o dei mezzi di produzione.

Nello specifico il risarcimento riguarda:

1. **danni materiali** ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione.

Calcolo del danno

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non può superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito di calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

2. **mancato reddito** dovuto alla perdita della produzione dell'annata 2020 secondo i parametri stabiliti dall'art. 30, punto 7, del Regolamento UE n. 702/2014:

$$\text{Mancato reddito } E = (A-B) - C + D$$

A = (quantità media annua del prodotto ottenuto negli anni 2017-2018-2019 oppure produzione media triennale calcolata sugli anni 2015-2016- 2017-2018-2019 escludendo il valore più alto e il più basso) X (prezzo medio di vendita ricavato)

B = (quantità prodotto ottenuto nell'anno 2020) X (prezzo medio di vendita ricavato)

C = costi non sostenuti a causa della calamità

D = altri costi sostenuti a seguito della calamità

Fa parte della spesa ammissibile a risarcimento anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità.

4.1 Disposizioni generali

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole, come definite al punto 2 “beneficiari”, che hanno una sede operativa in Provincia di Trento, relativamente a danni subiti su superfici situate nella Provincia di Trento, come indicato nella delimitazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561/2020 ed elencati al precedente punto 2.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato. Il fascicolo aziendale rappresenta lo strumento per la verifica delle caratteristiche dell’azienda ai fini dell’ammissibilità della domanda.
3. Per le particelle e/o le strutture soggette al danno subito e risarcibile ai sensi del presente provvedimento, che devono essere presenti nel fascicolo aziendale, è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell’impresa purché tali soci ne qualificano l’attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell’impresa familiare del richiedente ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

5. MISURA DELL’INTERVENTO PUBBLICO

La percentuale di contributo è prevista **nel 75%** della spesa ammissibile, **ridotta al 60%** nel caso in cui il bene, la produzione agricola o i mezzi di produzione non siano assicurati.

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno per le quali viene richiesto l’indennizzo siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dei pagamenti nell’ambito delle polizze assicurative.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l’importo dell’indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull’importo risultante sarà calcolato il 75%.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale in un’unica soluzione.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal 15 novembre 2020 al 15 gennaio 2021, esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate corredate della documentazione elencata al successivo punto 6.3.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, dovranno essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uno degli indirizzi indicati di seguito, preferibilmente all'indirizzo Pec dell'ufficio agricolo periferico competente per zona.

uap.roveretorivazione@pec.provincia.tn.it

uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it

uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it

uap.clesmale@pec.provincia.tn.it

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;

6.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) ubicazione dell'impresa; c) elenco e tipologia dei danni subiti per la quantificazione dell'indennizzo.

La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle vigenti disposizioni.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere:

- l'indicazione delle particelle oggetto di intervento;
- l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
- la richiesta di erogazione dell'indennizzo con indicazione del codice Iban.

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) eventuale documentazione fotografica e breve relazione attestante il danno subito;
- b) perizia di stima a firma di un professionista abilitato che quantifichi il danno subito e il valore del bene immediatamente prima dell'evento calamitoso e attesti il nesso di causalità tra la calamità e il danno subito. La perizia deve contenere il calcolo del danno subito così come indicato al precedente punto 4, paragrafo 1. Nel caso di mancato reddito dovranno inoltre essere forniti i dati per il calcolo come indicato nel precedente punto 4, paragrafo 2.
- c) nella domanda sarà presente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che prevede l'indicazione delle particelle oggetto di danno e il relativo titolo d'uso.

6.4 Documentazione aggiuntiva

Entro i termini previsti dal successivo punto 6.5 dovrà essere presentato, qualora in essere, il documento attestante eventuali risarcimenti richiesti, attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

6.5 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale ed ammontare dell'indennizzo spettante.

Entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione dell'indennizzo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Le domande saranno esaminate ed approvate con il provvedimento di concessione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio.

Nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione dell'indennizzo. E' possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92.

Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione la struttura competente provvederà all'erogazione dell'indennizzo.

Dell'avvenuta concessione o del diniego sarà data comunicazione al richiedente.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

7. CONTROLLI

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.